



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.1 AZIONI COLLETTIVE

(art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006)

Redatto in base al Piano Operativo Nazionale F.E.P. approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, il documento "Nota metodologica - Articolo 37 del Regolamento del Consiglio n°1198/2006 (Regolamento FEP)" approvata dal Comitato di Sorveglianza del F.E.P. nel corso della riunione del 15 marzo 2011 e l'atto d'indirizzo per l'attuazione della Misura (decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1265/DecA/42 del 7 luglio 2011)



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

Sommario

Sommario	2
1. Finalità della misura	3
2. Area territoriale di attuazione	3
3. Obiettivi e misure d'intervento ammissibili	4
4. Soggetti destinatari	6
5. Modalità e termini di presentazione delle domande e dei PLG	8
6. Base scientifica comune per la predisposizione dei Piani Locali di Gestione	10
7. Requisiti per l'ammissibilità	10
8. Documentazione richiesta	11
9. Spese ammissibili	12
10. Quantificazione delle risorse e misura del contributo	13
11. Valutazione della proposta	14
12. Criteri di selezione	19
13. Modalità di erogazione dei contributi	32
14. Tempi e modalità di attuazione dei piani di gestione locale	33
15. Attività di gestione del PLG	34
16. Monitoraggio scientifico del PLG	35
17. Valutazione dell'attuazione del PLG	35
18. Modifiche dei PLG	35
19. Obblighi dei beneficiari	36
20. Controlli	38
21. Revoca dal contributo e recupero delle somme erogate	38
22. Riferimenti normativi	39
23. Altre misure di aiuto in previsione	41
24. Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni di piccolo strascico	42
25. Autorità di gestione e controllo	43
26. Allegati	45



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

1. Finalità della misura

1.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, lettera m, del Regolamento (CE) 1198/2006, la misura è finalizzata a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca mediante l'elaborazione di Piani locali di gestione (PLG) , come definiti dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002¹, approvati dalle autorità nazionali competenti.

1.2 La misura è diretta a favorire la partecipazione attiva delle imprese che esercitano la pesca marittima², anche attraverso loro associazioni o consorzi, e la loro azione collettiva nella predisposizione dei PLG che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP)³.

1.3 La misura finanzia le spese necessarie per la predisposizione dei PLG e le eventuali revisioni in fase di attuazione, per il monitoraggio scientifico, per la valutazione in itinere ed ex post.

1.4 I contenuti dei PLG non devono rappresentare la somma di interventi individuali, ma devono concretizzarsi in un'azione congiunta che presenti un valore aggiunto superiore a quello degli investimenti tradizionali e che si realizzi nell'interesse di un gruppo di beneficiari o della collettività in generale, e non nell'interesse esclusivo di singoli operatori della pesca.

2. Area territoriale di attuazione

2.1 Il PLG può interessare "zone di pesca" , così come definite dall'art. 3, lett. e) del regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006⁴, comprese nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna⁵, ricadenti in uno o più compartimenti marittimi così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2006, n. 89 e ss.mm.ii..

2.2 Dalle "zone di pesca" si intendono escluse le zone lacustri e stagnali oggetto di concessione ai fini di pesca ai sensi dell'art. 2 del DPR 24 Novembre 1965, n. 1627, come da elenco di cui all'Allegato 11 al presente bando.

2.3 Un PLG può riguardare esclusivamente una zona di pesca nella quale le imbarcazioni, per le quali le imprese di pesca che costituiscono il Gruppo propongono un PLG, sono autorizzate ad operare in base alle licenze di pesca e alla regolamentazione/legislazione vigente.

¹ Ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 un piano di gestione consiste in una programmazione delle attività di pesca finalizzata principalmente al mantenimento entro limiti biologici di sicurezza di uno o più stock ittici.

² Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 26/05/2004 n. 154 è imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse.

³ Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 2371/2002, la politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

⁴ Zona che comprende una costa marina o lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e presenta un notevole livello di occupazione nel settore della pesca

⁵ Le acque territoriali sono individuate, in applicazione della convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, a partire dalle linee di base determinate dal DPR n. 816 del 26.04.1977.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

3. Obiettivi e misure d'intervento ammissibili

3.1 Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 i Piani Locali di Gestione devono mirare a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca.

3.2 In conformità al regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 l'obiettivo generale di un piano di gestione è il mantenimento entro limiti biologici di sicurezza di uno o più stock ittici, ma può includere anche obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

3.3 Allorché siano fissati più di un obiettivo il piano di gestione precisa l'ordine di priorità assegnato agli obiettivi.

3.4 Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano di gestione, sia dal punto di vista biologico ed ecologico che da quello socio-economico, deve essere misurabile attraverso l'utilizzo di appropriati indicatori oggettivamente verificabili (es. entità della popolazione, stabilità delle catture, rendimenti a lungo termine, ecc) (*indicatori di risultato*).

Deve essere inoltre individuato un set di indicatori che rendano conto dell'attività svolta da parte del Gruppo per la messa a punto del Piano e per la sua attuazione (n° di riunioni, n° di campagne di monitoraggio, ecc.) (*indicatori di realizzazione*).

Per ciascun indicatore il piano di gestione fissa i valori di riferimento cui tendere nella sua applicazione, le fonti da cui deriveranno le informazioni necessarie ad alimentarli e i relativi tempi previsti per il progressivo raggiungimento.

3.5 Il piano di gestione ha durata pluriennale e indica la distribuzione nell'arco temporale di riferimento dei risultati attesi con riferimento al singolo obiettivo specifico.

3.6 Le misure da includere in un PLG sono individuate sulla base dell'analisi della situazione ex-ante, sono proporzionali alle finalità, agli obiettivi stabiliti e al calendario previsto e tengono conto dei seguenti fattori (Regolamento (CE) 1967/2006, art. 19):

- a) stato di conservazione dello stock o degli stock;
- b) caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- c) caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali lo stock/gli stock è/sono catturato/i;
- d) impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

3.7 Il PLG può includere qualsiasi misura volta al contenimento dello sforzo di pesca di cui all'art. 4 par. 2 del Regolamento (CE) n. 2371/2002 lettere da d) a i):

- limitazione delle catture;



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

- fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
- adozione di misure tecniche, tra cui:
 - misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi da pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
 - definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;
 - taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
 - misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

3.8 Di seguito alcuni esempi di misure che è possibile adottare nell'ambito di un PLG, come suggerito dalla "Nota metodologica per l'attuazione delle misure FEP "Articolo 37 del Regolamento 1198/2006 – Azioni collettive" approvata dal Comitato di sorveglianza del FEP nella seduta del 15 marzo 2011:

- Implementare misure tecniche che vadano oltre le attuali norme sulla pesca in una zona di pesca, come ad esempio l'uso di attrezzi più selettivi, o l'aumento della misura delle maglie, da parte del Gruppo proponente il PLG;
- Auto-controllo da parte delle imbarcazioni dei componenti del Gruppo proponente il PLG dell'effettivo tempo di pesca nelle zone interessate. Tale auto-controllo deve superare quello esercitato dall'Amministrazione;
- Migliorare il controllo da parte dei componenti del Gruppo proponente sugli sbarchi di quelle flotte nei cui confronti non vige l'obbligo del Log-Book o dei sistemi di controllo relativi al VMS (es. Blue Box), come la flotta della piccola pesca costiera. Tale auto-controllo non sarà sostitutivo rispetto al controllo attualmente esercitato dall'Amministrazione nazionale.

3.9 Il PLG deve comunque essere coerente con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.

3.10 Il PLG evidenzia i vincoli e i condizionamenti derivanti dal quadro normativo vigente e dichiara la compatibilità delle misure proposte con altre eventualmente poste in essere a livello nazionale e la mancata conflittualità con preesistenti piani regionali, nazionali o dell'Unione europea.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

3.11 L'osservanza delle regole previste dal PLG approvato dall'Autorità nazionale (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura) costituisce un obbligo per tutte le unità da pesca aventi titolo per operare nell'area di attuazione dello stesso, secondo le modalità specificate al punto 14 del presente bando.

3.12 Il PLG può contenere specifiche proposte per l'esercizio responsabile delle attività di pesca sportiva e ricreativa nella zona di pesca individuata per la sua attuazione.

3.13 Le misure che il Gruppo ritiene di dover adottare per il raggiungimento degli obiettivi posti alla base del PLG sono elaborate nel dettaglio e giustificate in base alle evidenze scientifiche ed al sapere professionale degli operatori.

3.14 Al fine di fornire giustificazione scientifica alla proposta di PLG, l'ipotesi formulata dal Gruppo è sviluppata con riferimento alla zona di pesca individuata e al segmento di flotta prescelto attraverso l'elaborazione dei dati scientifici contenuti nella *Base scientifica comune per la predisposizione dei PLG*, di cui al punto 6, eventualmente integrati da altre evidenze scientifiche a disposizione del gruppo proponente, purché certificate da un istituto di ricerca riconosciuto.

3.15 La proposta di PLG evidenzia il quadro delle risorse finanziarie necessarie per la sua predisposizione, con esplicita indicazione di quelle necessarie per la copertura dei fabbisogni generati dall'attività di monitoraggio scientifico *in itinere* ed *ex post*, di stesura delle relazioni intermedie, di eventuale rielaborazione e di valutazione *in itinere* ed *ex post* dello stato di attuazione.

3.16 La proposta di Piano Locale di Gestione è corredata da un quadro analitico dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle singole misure e dalla corrispondente analisi delle fonti di copertura con specifica distinzione tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere ottenute mediante attivazione di altre misure del FEP ed altre fonti già individuate. Apposita sezione dovrà essere dedicata all'analisi finanziaria relativa all'attivazione di misure migliorative che si ritiene possano essere attivate subordinatamente all'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento.

4. Soggetti destinatari

4.1 Il presente bando di attuazione della Misura 3.1 – Azioni collettive (art. 37 lettera m) del regolamento (CE) 1198/06 è rivolto a gruppi di pescatori⁶ o loro consorzi – di seguito “Gruppo proponente” -, tali che il numero di imbarcazioni aderenti rappresentino almeno il 70% del numero delle unità da pesca iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i

⁶ Da intendersi come imprenditori ittici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 26.05.2004, n. 154 (vedi nota 1)



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

circondariale/i e/o di iscrizione) o abbiano capacità di pesca totale, misurata in GT, pari almeno al 70% della capacità di pesca totale delle unità da pesca iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione).

4.2 La proposta di PLG può essere elaborata anche da un gruppo di operatori della pesca⁷ che esercitino l'attività di pesca utilizzando imbarcazioni che siano omogenee in base al sistema di pesca utilizzato. Possono essere omogenee perché abilitate all'utilizzo degli attrezzi trainati (strascico) o perché utilizzano altri sistemi oppure, all'interno di questi due raggruppamenti, in base alla seguente ulteriore suddivisione:

- A) imbarcazioni abilitate all'utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)
 - A1. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) minore di 15⁸
 - A2. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) maggiore o uguale a 15
- B) imbarcazioni che utilizzano altri sistemi
 - B1. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) minore di 12 m⁹
 - B2. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) maggiore o uguale a 12 m

Nel caso in cui le imbarcazioni per le quali il Gruppo proponente propone il Piano risultino omogenee in base al sistema di pesca esercitato, secondo la suddivisione in categorie sopra indicata, la percentuale di rappresentatività del Gruppo proponente è da calcolarsi con riferimento al sottoinsieme delle imbarcazioni iscritte nel Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione cui fa riferimento l'area individuata per il Piano che utilizzino lo specifico sistema di pesca e/o che appartengano allo stesso segmento della suddivisione sopra descritta (A, B, A1, A2, B1, B2).

4.3 La proposta di Piano può infine essere presentata da un gruppo di operatori della pesca che esercitino l'attività di pesca utilizzando imbarcazioni che risultino omogenee per uno o più specifici sistemi di pesca utilizzati secondo la definizione riportata nell'art. 11 del D.M. 26 luglio 1995 (da considerarsi all'interno della categoria "altri sistemi") di cui si voglia ridurre lo sforzo di pesca su una o più specie nella specifica area. In tal caso la percentuale di rappresentatività del numero di imbarcazioni (o della capacità di pesca delle imbarcazioni espressa in GT) deve essere calcolata relativamente alle imbarcazioni iscritte nell'area individuata per il Piano (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) che operino con il/i sistema/i di pesca prescelto/i (o alla capacità di pesca espressa in GT registrata nell'area interessata dall'iniziativa per quello/i specifico/i sistema/i di pesca).

⁷ Da intendersi come imprenditori ittici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 26.05.2004, n. 154 (vedi nota 1)

⁸ In accordo con il Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera e che utilizzano il sistema di pesca a strascico (L.R. 5 marzo 2008 N. 3 – art. 7 comma 22)

⁹ In base alla definizione di Piccola pesca costiera di cui al Regolamento (CE) 1198/2006, art 26



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

4.4 La porzione di flotta cui si intende far riferimento per il calcolo della rappresentatività, da individuarsi secondo la segmentazione sopra riportata o in base al/ai sistema/i di pesca utilizzato/i, è esplicitata nella proposta di PLG, in funzione dei criteri di aggregazione individuati dai proponenti.

4.5 Le imbarcazioni partecipanti all'iniziativa devono essere iscritte al Registro comunitario delle navi da pesca (*Fleet register*)¹⁰ alla data della presentazione della proposta in un compartimento marittimo della Sardegna ed essere in possesso di regolare licenza per uno o più sistemi di pesca.

4.6 Ciascuna imbarcazione può essere inserita in un solo Gruppo proponente un PLG.

4.7 Tutte le imprese aderenti al gruppo proponente devono rientrare nella categoria di micro, piccole e medie imprese¹¹.

4.8 All'atto di presentazione della "Dichiarazione di impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione" il Gruppo proponente deve essere formalmente costituito.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande e dei PLG

5.1 La procedura di attuazione del presente bando prevede due distinte fasi: una prima fase di dichiarazione d'impegno a formulare una proposta di Piano locale di gestione e una seconda di formulazione della proposta di Piano Locale di Gestione.

FASE I: Dichiarazione d'impegno a formulare una proposta di Piano locale di gestione

5.2 Ciascun Gruppo che intende proporre un PLG formula una dichiarazione nella quale esprime il proprio impegno a predisporre una proposta di PLG in conformità ai contenuti per il Piano riportati al punto 3 del presente bando e per l'orizzonte temporale di riferimento per l'attuazione della Misura.

5.3 La dichiarazione di impegno redatta sulla base dell'apposito fac-simile di cui all'Allegato 1 "Facsimile dichiarazione di impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione"¹² del presente bando, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del Gruppo proponente ai sensi del DPR n. 445/2000 e prodotta in originale in carta semplice¹³, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive,

¹⁰ Archivio informatico delle imbarcazioni da pesca dell'Unione europea, gestito dalla Commissione Europea, definito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002.

¹¹ In base alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

¹² Il "Facsimile di dichiarazione di impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione" è scaricabile dal sito internet www.regione.sardegna.it, nella sezione bandi dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

¹³ Ai sensi del punto 21bis dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo "domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo...". Data l'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo ai sensi del D.Lgs. n. 18/05/2001, n. 226, come modificato dal D. Lgs. 26/05/2004, n. 154, l'esenzione dell'imposta di bollo è applicabile anche agli aiuti al settore della pesca e acquacoltura e quindi alle imprese ittiche come dalla normativa vigente definite. Queste ultime sono pertanto esentate dall'applicazione del bollo alla domanda di contributo.



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

viale Adua, 1 – 07100 Sassari, in formato cartaceo e digitale, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

5.4 La dichiarazione deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del/dei firmatario/i e dalla documentazione indicata al punto 8.1 del presente bando.

5.5 Sulla busta contenente la dichiarazione deve essere indicata con chiarezza la dicitura “Fondo europeo della Pesca - Asse III – Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) - Dichiarazione d'impegno a formulare una proposta di Piano locale di gestione”. Deve inoltre essere riportato l'indirizzo completo cui fare riferimento per le comunicazioni al Gruppo proponente.

5.6 Il Gruppo proponente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella dichiarazione che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

FASE II: Formulazione della proposta di PLG

5.7 Ciascun Gruppo elabora la proposta di PLG, in coerenza coi contenuti minimi riportati al punto 3 del presente bando e con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Regolamento CE 2371/2002, sulla base dell'apposito “Formulario per la predisposizione del Piano Locale di Gestione” di cui all'allegato 10 al presente bando.

5.8 Ciascun Gruppo formula entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) la “Richiesta di finanziamento delle spese di predisposizione del Piano Locale di Gestione”, redatta secondo l'apposito format di cui all'allegato 4 del presente bando, cui allega la proposta di Piano Locale di Gestione e la documentazione indicata al punto 8.2 del presente bando.

5.9 La richiesta di finanziamento, la proposta di PLG e la documentazione a corredo devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R o presentate direttamente ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, viale Adua, 1 – 07100 Sassari, in formato cartaceo e digitale. Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

5.10 Sulla busta contenente la richiesta di finanziamento, la proposta di PLG e la documentazione a corredo deve essere indicata con chiarezza la dicitura “Fondo europeo della Pesca - Asse III – Misura



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006)". Deve inoltre essere riportato l'indirizzo completo cui fare riferimento per le comunicazioni al Gruppo proponente.

6. Base scientifica comune per la predisposizione dei Piani Locali di Gestione

6.1 Entro 1 mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del presente bando il Servizio Pesca rende disponibile la *Base scientifica comune per la predisposizione dei Piani locali di gestione*.

6.2 I Gruppi proponenti traggono da tale pubblicazione i dati necessari per ancorare alle evidenze scientifiche disponibili i contenuti della singola proposta di PLG (individuazione di obiettivi, misure di gestione tecniche e finanziarie, tempi e modalità di attuazione).

6.3 Qualora fossero disponibili ulteriori elementi di conoscenza scientifica per la definizione di dettaglio delle singole proposte, i gruppi proponenti devono indicarne chiaramente le fonti.

7. Requisiti per l'ammissibilità

7.1 L'ammissibilità delle domande di finanziamento presentate dai gruppi proponenti un PLG è subordinata al rispetto dei requisiti indicati per la specifica misura nel documento "Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" così come modificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con decreto n. 4 del 19 maggio 2011, ovvero:

- Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
- Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.
- I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.
- Le imprese di pesca proponenti un PLG devono dimostrare l'applicazione del CCNL e il rispetto delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
- Il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità da pesca (o della capacità di pesca, misurata in GT) iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) per la quale si richiede



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

l'intervento. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie.

8. Documentazione richiesta

8.1 Unitamente alla “Dichiarazione di impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione”, redatta secondo il facsimile riportato nell’Allegato 1 al presente bando, il Gruppo proponente deve presentare la seguente documentazione in originale o in copia autenticata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda:

- a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del Gruppo proponente;
- b) copia conforme delle licenze di pesca di tutte le imbarcazioni coinvolte nella presentazione del PLG;
- c) dichiarazione di adesione al Gruppo proponente il Piano Locale di Gestione da parte dei rappresentanti legali di tutte le imprese ittiche costituenti il Gruppo redatta secondo il facsimile di cui all’Allegato 2 del presente bando;
- d) dichiarazione di assenso a garantire la disponibilità dell’imbarcazione per tutta la durata dell’applicazione del Piano Locale di Gestione, redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 3 del presente bando da parte dei proprietari delle imbarcazioni aderenti al Gruppo, qualora questi siano soggetti diversi dall’impresa armatrice;
- e) certificato della Camera di Commercio, dal quale si evinca il legale rappresentante, la compagine sociale e l’assenza di procedure concorsuali con dicitura antimafia da parte di ogni impresa facente parte del Gruppo proponente.

8.2 Unitamente alla “Richiesta di finanziamento delle spese per la predisposizione del Piano Locale di Gestione”, redatta secondo il facsimile di cui all’Allegato 4 del presente bando, il Gruppo proponente deve presentare la seguente documentazione in originale o in copia autenticata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda:

- a) la proposta di Piano Locale di Gestione, redatto secondo il “Formulario per la predisposizione del Piano Locale di Gestione” di cui all’allegato 10 al presente bando;
- b) dichiarazione da parte dei rappresentanti legali delle imprese ittiche costituenti il Gruppo redatta secondo il “fac-simile dichiarazione delle imprese ittiche” di cui all’allegato 5 al presente bando;



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

- c) ulteriore documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito secondo i criteri di selezione riportati al punto 12 del presente bando.

8.3 In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e dell'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000, Argea Sardegna provvede ad acquisire d'ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva della società o a richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.

8.4 Ove ne ravvisi la necessità Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive ha facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, in ogni fase del procedimento, il rilascio di dichiarazioni e di effettuare verifiche in loco, richiedere chiarimenti e notizie ad organismi e istituzioni competenti, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione e perizie tecniche integrative oltre a quelle sopra indicate.

8.5 L'eventuale integrazione di documentazione, necessaria all'istruttoria tecnico-amministrativa, dovrà essere consegnata ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, pena esclusione, entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di integrazione.

9. Spese ammissibili

9.1 Sono considerate ammissibili le spese documentate e controllabili che rispettino le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari di settore, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, per le quali sia dimostrabile l'inerenza con la predisposizione del Piano e i correlati adempimenti anche se temporalmente posticipati alla fase di attuazione (monitoraggio scientifico, valutazione, rielaborazioni, etc.)..

9.2 Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa effettuate dal Gruppo proponente per la predisposizione, il monitoraggio scientifico, le eventuali rielaborazioni e la valutazione dell'attuazione del Piano Locale di Gestione:

- spese generali per la costituzione e il funzionamento del Gruppo proponente fino a un massimo del 12% della spesa preventivata e ritenuta ammissibile, al netto delle spese stesse;
- spese connesse all'organizzazione di riunioni, seminari e attività divulgative;
- spese per la raccolta, aggiornamento e implementazione dei dati di riferimento per la definizione del contesto;
- spese per l'implementazione e l'aggiornamento di piattaforme conoscitive (GIS);



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

- spese per il personale esterno (incarichi di collaborazione, consulenze professionali, ecc);
- spese per studi destinati a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso;
- spese relative alla cooperazione con istituti scientifici e/o centri di ricerca pubblici o privati di comprovata esperienza nelle materie connesse alla pesca marittima e alla gestione delle risorse biologiche marine, riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 per la predisposizione di studi, ricerche, monitoraggio e consulenze scientifiche;
- spese per la valutazione in itinere ed ex post del Piano. L'importo massimo concedibile per gli studi di valutazione è pari al 20% dell'importo totale;
- spese connesse alla formulazione della proposta di Piano Locale di Gestione (affitto di imbarcazioni, attrezzature, ecc.);
- spese per la gestione tecnico-amministrativa del Piano;
- spese per attrezzature informatiche e relativi software di tipo specialistico;
- materiali di consumo;
- IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dal Gruppo proponente.

9.3 L'ammissibilità delle spese decorre dal 6 maggio 2010, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 1039/Dec/43 del 16 aprile 2010.

9.4 Le spese effettivamente sostenute sono rimborsate a condizione che la proposta di PLG risulti positivamente inserita nella graduatoria di merito e dichiarata ammissibile a finanziamento in base alle risorse complessivamente disponibili per la Misura.

9.5 Le spese sostenute per la predisposizione e presentazione di proposte di PLG che non siano dichiarate ammissibili a finanziamento non sono rimborsate.

9.6 Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data del 6 maggio 2010.

10. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

10.1 In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 all'attuazione della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) sono assegnate risorse previste nel Piano Operativo del FEP per un importo complessivo pari a euro 996.396,40, di cui euro 498.198,20 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 398.558,56 di Assegnazioni Statali ed euro 99.639,64 a carico del bilancio regionale.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

10.2 Agli impegni finanziari programmati per l'attuazione della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) si fa fronte con le risorse disponibili nei capitoli di spesa SC06.1411 (€ 398.558,56), SC06.1412 (€ 498.198,20), SC06.1413 (€99.639,64) del bilancio regionale per il 2010, relativi all'attuazione del FEP 2007/2013 (centro di responsabilità 00.06.01.09, UPB S06.05.003).

10.3 In accordo con le indicazioni riportate nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'intensità dell'aiuto è pari al 100% del totale della spesa ammessa per la predisposizione del Piano locale di gestione comprensiva dell'elaborazione ed eventuali rielaborazioni in fase di attuazione, del monitoraggio scientifico per tutta la durata del Piano, e della valutazione, in itinere ed ex post dello stesso.

10.4 Il finanziamento per la predisposizione del singolo PLG non può essere superiore all'importo complessivo di euro 150.000,00.

10.5 Gravano sull'Asse V del Fondo Europeo per la Pesca gli oneri relativi a:

- la pubblicazione sulla stampa del bando e degli atti formali relativi alle procedure di selezione dei Piani Locali di Gestione;
- il pagamento del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio ai componenti della Commissione di valutazione che non facciano parte del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale e delle Agenzia Regionali, ai sensi della L.R. 22 giugno 1987, n. 27.

10.6 Qualora le azioni proposte nei Piani Locali di Gestione approvati e finanziati attraverso la misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) siano tra quelle finanziabili in altre specifiche misure dell'Asse 3 o di diversi assi del P.O. FEP, ai beneficiari potranno essere riconosciute specifiche premialità in conformità alle previsioni dei rispettivi bandi di attuazione.

11. Valutazione della proposta

11.1 La struttura responsabile del procedimento di valutazione istruttoria è Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, di seguito "Ufficio istruttore", presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

FASE I

Ricevibilità delle dichiarazioni di impegno

11.2 L'Ufficio istruttore provvede alla verifica amministrativa della ricevibilità delle dichiarazioni di impegno a formulare una proposta di PLG.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

11.3 Le dichiarazioni di impegno sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate se presentano una o più delle seguenti irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento:

- invio fuori termine;
- invio con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
- mancata e/o errata¹⁴ sottoscrizione della proposta;
- dichiarazione incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel fac-simile

11.4 Sono inoltre dichiarate non ricevibili e vengono archiviate:

- le dichiarazioni presentate da soggetti dichiarati falliti o che sono interessati da una procedura concorsuale;
- le dichiarazioni presentate da soggetti che non rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni iscritte o della capacità di pesca registrata nell'area interessata dall'iniziativa secondo le articolazioni possibili descritte al punto 4 del presente bando;
- le dichiarazioni che individuino un'area per l'attuazione del PLG non compresa nel mare territoriale della Sardegna o nella quale i soggetti richiedenti non abbiano la licenza per poter operare.

11.5 A ogni dichiarazione ricevibile ARGEA Sardegna assegna un codice secondo i seguenti criteri:

- assegnazione di un numero progressivo
- identificazione del Codice di Misura ("ACO")
- anno di riferimento (anno di pubblicazione del bando)

11.6 Argea Sardegna comunica ai Gruppi partecipanti al bando l'accoglimento della dichiarazione d'impegno e fornisce le indicazioni necessarie al reperimento della base scientifica comune per la formulazione delle proposte di Piani Locali di Gestione.

Sovrapposizione di due o più piani nella stessa area di pesca

11.7 Qualora più di una proposta di PLG verta su una medesima zona di pesca o intenda agire sul/sui medesimo/i sistemi di pesca, Argea Sardegna provvede all'analisi comparata delle proposte e segnala all'Organismo Intermedio dell'AdG - Servizio Pesca le criticità riscontrate, inviando copia delle dichiarazioni d'impegno oggetto della sovrapposizione.

11.8 Il Servizio Pesca formula opportune raccomandazioni per i Gruppi proponenti interessati in modo da favorire l'armonizzazione reciproca dei contenuti delle diverse proposte di PLG.

FASE II

Ricevibilità delle proposte di PLG

¹⁴ La domanda è considerata erroneamente firmata quando è stata sottoscritta da un soggetto che non è autorizzato ad impegnare giuridicamente e finanziariamente l'organismo che rappresenta.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

11.9 L'Ufficio istruttore provvede alla verifica amministrativa della ricevibilità delle proposte di PLG.

11.10 Le proposte sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate se presentano una o più delle seguenti irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento:

- invio fuori termine;
- invio con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
- mancata e/o errata¹⁵ sottoscrizione della proposta;
- dichiarazione incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel fac-simile

11.11 Sono inoltre dichiarate non ricevibili e vengono archiviate:

- le proposte presentate da soggetti dichiarati falliti o che sono interessati da una procedura concorsuale;
- le proposte presentate da soggetti che non rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni iscritte o della capacità di pesca registrata nell'area interessata dall'iniziativa secondo le articolazioni possibili descritte al punto 4 del presente bando;
- le proposte che individuino un'area per l'attuazione del PLG non compresa nel mare territoriale della Sardegna o nella quale nessuna delle imprese ittiche appartenenti al gruppo proponente abbia la licenza per poter operare.

Verifica dell'ammissibilità al finanziamento

11.12 L'ammissibilità al finanziamento della proposta di PLG è verificata da una Commissione costituita da un numero dispari di componenti – minimo tre - con competenze tecnico-biologiche, economico-finanziarie e socio-economiche e presieduta dal Responsabile dell'Area Ispettiva di Argea Sardegna o da un suo delegato, nel rispetto delle procedure definite in Cabina di Regia nazionale e in conformità a quanto stabilito nel documento "FEP 2007/2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti", così come modificato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 4 del 19 maggio 2011 (punto 7 del presente bando).

Selezione delle proposte di Piani Locali di Gestione

11.13 La Commissione valuta nel merito le proposte di PLG ritenute ammissibili a finanziamento e attribuisce a ciascuna un punteggio sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 12 del presente bando e redige una graduatoria provvisoria.

¹⁵ La domanda è considerata erroneamente firmata quando è stata sottoscritta da un soggetto che non è autorizzato ad impegnare giuridicamente e finanziariamente l'organismo che rappresenta.



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

11.14 Qualora la Commissione verifichi che un PLG presenti delle criticità, non rilevate in fase di verifica delle dichiarazioni di impegno, in termini di sovrapposizione con altre proposte, provvede ad evidenziare nel verbale finale le criticità e a formulare le proposte di modifica che ritiene debbano essere apportate ai piani interessati.

11.15 Argea Sardegna segnala al Servizio Pesca le criticità riscontrate e le proposte di modifica unitamente a copia delle proposte di piano oggetto della sovrapposizione.

11.16 Il Servizio Pesca formula opportune raccomandazioni per i Gruppi proponenti interessati in modo da favorire l'integrazione e l'armonizzazione reciproca dei contenuti dei Piani.

Approvazione definitiva dei PLG

11.17 Argea Sardegna provvede quindi all'invio delle proposte di Piani Locali di Gestione ritenute ammissibili, unitamente alla relazione finale dell'attività di selezione condotta dalla Commissione di valutazione e alla graduatoria provvisoria, al Referente dell'Autorità di Gestione del FEP, il Direttore pro-tempore del Servizio Pesca, che valuta le eventuali proposte di modifica da apportare ai Piani decise in sede di istruttoria dalla Commissione

11.18 Qualora il Servizio Pesca ritenga necessario formulare raccomandazioni e/o richieste di modifica e/o integrazione Argea Sardegna comunica al Gruppo proponente interessato le modifiche da apportare al PLG fissando un termine non superiore ai 15 giorni per l'adeguamento dei contenuti del PLG da parte del Gruppo proponente.

11.19 Il PLG modificato viene inviato in formato cartaceo e digitale ad Argea Sardegna che, previa verifica del rispetto delle osservazioni e modifiche proposte, lo trasmette al Servizio Pesca per dare l'avvio alla procedura di approvazione definitiva da parte dell'Autorità di Gestione nazionale del FEP.

Trasmissione delle proposte di PLG all'Autorità di Gestione nazionale del FEP (AdG)

11.20 Il Servizio pesca trasmette le proposte di Piani Locali di Gestione selezionate all'Autorità di Gestione nazionale del FEP con la richiesta della loro definitiva approvazione.

Approvazione da parte dell'Autorità di Gestione nazionale del FEP

11.21 L'AdG verifica la compatibilità delle misure previste dalle proposte di PLG e le misure poste in essere a livello nazionale.

11.22 L'AdG, esprimendosi per quanto di competenza, provvede all'approvazione definitiva delle proposte di PLG dandone comunicazione al Servizio Pesca.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

11.23 Qualora una o più proposte di PLG siano oggetto di osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni il Servizio Pesca, per il tramite di Argea Sardegna, comunica al Gruppo proponente interessato le variazioni da apportare al PLG fissando un termine di 15 giorni per la rimodulazione del Piano da parte del Gruppo proponente.

11.24 Il Gruppo trasmette la proposta di PLG modificata secondo le indicazioni in formato cartaceo e digitale ad Argea Sardegna che, verificato il rispetto delle osservazioni e modifiche proposte dall'AdG, lo trasmette al Servizio Pesca per l'acquisizione dell'approvazione da parte dell'AdG

Graduatoria definitiva dei PLG

11.25 Argea Sardegna, acquisito il parere positivo da parte dell'Autorità di Gestione nazionale procede alla stesura della graduatoria di merito definitiva dei Piani valutati positivamente in base ai punteggi assegnati dalla Commissione di Valutazione. A parità di punteggio è assegnata precedenza alle proposte di PLG secondo l'ordine cronologico di arrivo delle "dichiarazioni di impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione" presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il protocollo di accettazione).

11.26 Qualora un Piano sia stato oggetto di osservazioni e modifiche da parte dell'AdG o del Servizio Pesca e sia stato conseguentemente rimodulato la Commissione provvede all'adeguamento della valutazione di merito e all'aggiornamento del relativo punteggio.

11.27 La graduatoria di merito definitiva della proposte di PLG ammissibili a finanziamento è approvata con apposito provvedimento amministrativo da parte di Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it, www.sardegnaagricoltura.it e www.sardegnaprogrammazione.it. Per ciascun soggetto ammesso sono indicati i seguenti elementi:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA;
- spesa preventivata/ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- punteggio.

11.28 La graduatoria avrà durata di 2 anni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

11.29 Argea Sardegna provvede a comunicare al Gruppo proponente l'esito della valutazione e l'eventuale posizionamento nella graduatoria di merito. Per i PLG esclusi viene indicata la motivazione di esclusione.

11.30 I Piani sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

11.31 Le proposte di PLG inserite in graduatoria in quanto ritenute ammissibili a finanziamento, ma non finanziate in relazione alle risorse disponibili, potranno usufruire, a totale o parziale copertura del contributo riconosciuto, di eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza di proposte già finanziate od a seguito di eventuali ulteriori stanziamenti entro il periodo di validità della graduatoria.

11.32 La durata del procedimento amministrativo per la valutazione delle proposte di Piani e l'approvazione della graduatoria è fissata in 60 giorni dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle proposte di Piano locale di Gestione stabilito dal Bando.

11.33 Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad inserire nello specifico sistema indicato dall'Autorità Nazionale di Gestione nell'ambito del SIAN, i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni finanziate, ad organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande ammesse a finanziamento.

12. Criteri di selezione

12.1 In accordo con le indicazioni del Programma Operativo FEP e con il documento "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza del FEP nella seduta del 1 ottobre 2010, i punteggi totali assegnati a ciascun Piano Locale di Gestione ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sono determinati dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione riportati nella tabella seguente.

12.2 Il singolo criterio di selezione indicato nel documento è esplicitato in voci di dettaglio, così come previsto dal documento "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza del FEP nella seduta del 1 ottobre 2010, per ciascuna delle quali è stato individuato un peso parziale che concorra alla determinazione del peso complessivo attribuito al criterio.

12.3 In conformità a quanto indicato nella sezione *Aspetti generali per la selezione delle operazioni* dello stesso documento i criteri di selezione specifici per la Misura (lettere da A a D della tabella che segue) sono stati integrati con i criteri di valenza generale (lettere da E a G della tabella) per tenere



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

conto degli aspetti di conservazione degli ambienti naturali e di impatto sociale dell'applicazione della Misura.

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		C = A*B
A		Numero o capacità di pesca dei soggetti aderenti all'iniziativa				
	A1	Percentuale di imbarcazioni aderenti all'iniziativa rispetto a quelle totali iscritte nel/nei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i o ufficio/i d'iscrizione) cui appartiene l'area oggetto dell'iniziativa o, in alternativa, percentuale della capacità di pesca delle imbarcazioni (espressa in GT) aderenti all'iniziativa rispetto alla capacità totale di quelle iscritte nel/nei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i o ufficio/i d'iscrizione) cui appartiene l'area oggetto dell'iniziativa	10	BASSO >70% e <=75%	0,3	
				MEDIO >75% e <=85%	0,7	
				ALTO >85%	1	
B		Estensione dell'area				
	B1	Percentuale dell'estensione dell'area interessata dal PLG rispetto all'estensione totale del compartimento (o ufficio circondariale) o della somma delle estensioni dei compartimenti (o uffici circondariali) cui la stessa area appartiene	6	BASSO <50% dell'estensione totale del/dei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	0,3	
				MEDIO >=50% e <75% dell'estensione totale del/dei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	0,7	
				ALTO >=75% dell'estensione totale del/dei compartimento/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	1	
	B2	Superficie dell'area interessata dal Piano di gestione (Km ²)	4	BASSO <= 2.000	0,3	
				MEDIO > 2.000 e <= 5.000	0,7	
				ALTO > 5.000	1	
C		Riduzione dello sforzo di pesca sulle specie bersaglio				
	C1	Misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio	2	ASSENTE Il Piano non contiene misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad	0	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				operare per la pesca della/e specie bersaglio		
				<p>MEDIO</p> <p>Il Piano contiene misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio per specifici e limitati periodi dell'anno</p>	0.5	
				<p>ALTO</p> <p>Il Piano contiene misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio nel corso dell'intero anno per tutta la durata del Piano</p>	1	
				<p>ASSENTE</p> <p>Il Piano non prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare (o la capacità massima giornaliera autorizzata) per la pesca della/e specie bersaglio</p>	0	
				<p>BASSO</p> <p>Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare (o la capacità massima giornaliera autorizzata) per la pesca della/e specie bersaglio superiore o uguale al 90% di quelli attualmente operanti giornalmente nella zona prescelta (o della attuale capacità media giornaliera).</p>	0.3	
	C2	Misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero (o la capacità massima giornaliera espressa in GT) dei pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio	3	<p>MEDIO</p> <p>Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare (o la capacità massima giornaliera autorizzata) per la pesca della/e specie bersaglio pari a una percentuale compresa tra l'80% e il 90% di quelli attualmente operanti giornalmente nella zona prescelta (o della attuale capacità media giornaliera).</p>	0.7	
				<p>ALTO</p> <p>Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare (o la capacità massima giornaliera) per la pesca della/e specie pari a una percentuale inferiore all'80% di quelli attualmente operanti giornalmente nella zona prescelta (o della attuale capacità media giornaliera).</p>	1	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

C3	Misure tendenti a definire interruzioni temporanee autoregolate dell'attività per tutte le imbarcazioni coinvolte nel Piano, ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale	2	ASSENTE Il Piano non prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale	0	
			BASSO Il Piano prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale della durata totale annua di un numero di giorni ≥ 15 e < 30	0.3	
			MEDIO Il Piano prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale della durata totale annua di un numero di giorni ≥ 30 e < 60	0.7	
			ALTO Il Piano prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale della durata totale annua di un numero di giorni ≥ 60 .	1	
C4	Misure che prevedono l'istituzione di zone di pesca protette ¹⁶ (nelle quali le attività di pesca sono vietate o soggette a limitazione)	2	ASSENTE Il Piano non contiene misure che prevedono l'istituzione di zone di pesca protette nelle quali le attività di pesca sono vietate	0	
			MEDIO Il Piano contiene misure che prevedono l'istituzione di una zona di pesca protetta nelle quali le attività di pesca sono vietate o soggette a limitazione per tutta la durata del Piano	0.7	
			ALTO Il Piano contiene misure che prevedono l'istituzione di più zone di pesca protette nelle quali le attività di pesca sono vietate o soggette a limitazione per tutta la durata del Piano	1	
C5	Misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati	2	ASSENTE Il Piano non prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati	0	

¹⁶ da intendersi ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21.12.2006. Zona di pesca protetta: un'area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini (regolamento)



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente		
				<p>BASSO</p> <p>Il Piano prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente per specifici e limitati periodi dell'anno</p>	0.3	
				<p>MEDIO</p> <p>Il Piano prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente nel corso dell'intero anno</p>	0.7	
				<p>ALTO</p> <p>Il Piano prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente nel corso dell'intero anno e fornisce indicazioni di buone pratiche per il corretto rigetto in mare degli individui sotto taglia</p>	1	
				<p>ASSENTE</p> <p>Il Piano non prevede misure tecniche di regolamentazione degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria</p>	0	
	C6	Misure tecniche di regolamentazione degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria	2	<p>BASSO</p> <p>Il Piano prevede misure tecniche relative al numero degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria ma non specifica le caratteristiche tecniche e la modalità di impiego</p>	0.3	
				<p>MEDIO</p> <p>Il Piano prevede misure tecniche relative al numero e alle caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria ma non specifica le modalità di impiego</p>	0.7	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				ALTO Il Piano prevede misure tecniche relative al numero, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di impiego degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria	1	
	C7	Misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati	3	ASSENTE Il Piano non prevede misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati	0	
MEDIO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati ma non sono esplicitate nel dettaglio le relazioni di causa/effetto delle misure con la diminuzione dello sforzo di pesca e con le ricadute socio-economiche				0.5		
ALTO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati e sono esplicitate nel dettaglio le relazioni di causa/effetto delle misure con la diminuzione dello sforzo di pesca e con le ricadute socio-economiche				1		
	C8	Misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare	2	ASSENTE Il Piano non prevede misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare	0	
MEDIO Il Piano prevede misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare ma non fornisce indicazioni di strategie per la valorizzazione delle specie non commerciali				0.7		
ALTO Il Piano prevede misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare e fornisce indicazioni di strategie per la valorizzazione delle specie non commerciali				1		
	C9	Misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca	2	ASSENTE Il Piano non prevede misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca	0	
MEDIO Il Piano prevede misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca ma non sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti				0.7		



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				ALTO Il Piano prevede misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca e sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti	1	
C10	Misure che impongano la rilevazione statistica sistematica degli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture)	5	ASSENTE Il Piano non prevede misure di controllo sugli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture)	0		
			MEDIO Il Piano prevede misure di controllo sugli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture) ma non sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti	0.7		
			ALTO Il Piano prevede Misure di controllo sugli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture) e sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti	1		
C11	Attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative	2	ASSENTE Il Piano non prevede l'attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative	0		
			MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative ma non individua nel dettaglio le modalità di attuazione	0.7		
			ALTO Il Piano prevede l'attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative e individua nel dettaglio le modalità di attuazione	1		
C12	Misure volte all'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree	2	ASSENTE Il Piano non prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree	0		
			MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree ma non specifica nel dettaglio le modalità di attuazione	0.7		
			ALTO Il Piano prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree e specifica nel dettaglio le modalità di attuazione	1		



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

D		Ricadute economiche attese a medio e lungo periodo				
D1	4	Variazione dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	BASSO Il Piano prevede una permanenza dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.3		
			MEDIO Il Piano prevede un aumento dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo inferiore o uguale al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7		
			ALTO Il Piano prevede un aumento dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo superiore al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1		
D2	4	Variazioni del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	BASSO Il Piano prevede una permanenza del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.3		
			MEDIO Il Piano prevede un aumento del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo inferiore o uguale al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7		
			ALTO Il Piano prevede un aumento del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo superiore al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1		
D3	4	Variazione dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	BASSO Il Piano prevede una permanenza dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.3		
			MEDIO Il Piano prevede un aumento dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese costituenti il Gruppo inferiore o uguale al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7		



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				ALTO Il Piano prevede un aumento dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese al costituente il Gruppo maggiore del 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1	
	D4	Variazioni dei prezzi di mercato medi annui delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	4	BASSO Il Piano prevede un aumento dei prezzi medi annui di mercato delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo inferiore all' 1% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.3	
				MEDIO Il Piano prevede un aumento dei prezzi medi annui di mercato delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo superiore all'1% ma inferiore al 3% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7	
				ALTO Il Piano prevede un aumento dei prezzi medi annui di mercato delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo superiore al 3% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1	
	D5	Strategie commerciali innovative funzionali ad una progressiva redistribuzione, secondo criteri di equità, di quote parte del margine di contribuzione tra i diversi anelli della catena commerciale	5	ASSENTE Il Piano non propone delle strategie commerciali innovative	0	
				BASSO Il Piano propone generiche strategie commerciali innovative funzionali ad una progressiva redistribuzione, secondo criteri di equità, di quote parte del margine di contribuzione tra i diversi anelli della catena commerciale senza associare un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità	0.5	
				ALTO Il Piano propone delle strategie commerciali innovative funzionali ad una progressiva redistribuzione, secondo criteri di equità, di quote parte del margine di contribuzione tra i diversi anelli della catena commerciale corredate da un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità	1	
	D6	Strategie di ottimizzazione dei costi di produzione	4	ASSENTE Il Piano non propone delle strategie di ottimizzazione dei costi di produzione	0	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				<p>MEDIO Il Piano propone delle strategie di ottimizzazione dei costi di produzione senza associare un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità</p>	0.5	
				<p>ALTO Il Piano propone delle strategie di ottimizzazione dei costi di produzione per l'attività accompagnate da un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità</p>	1	
	D7	Strategie di diversificazione dell'attività (multifunzionalità, trasformazione, ittiturismo, ecc.)	4	<p>ASSENTE Il Piano non prevede strategie di diversificazione dell'attività</p>	0	
				<p>BASSO Il Piano propone delle strategie di diversificazione dell'attività ma non sono accompagnate da una analisi costi/benefici</p>	0.3	
				<p>MEDIO Il Piano propone delle strategie di diversificazione dell'attività accompagnate da una analisi costi/benefici</p>	0.7	
				<p>ALTO Il Piano propone delle strategie di diversificazione dell'attività accompagnate da una analisi costi/benefici e da un programma dettagliato di attuazione</p>	1	
E		Protezione e miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali				
	E1	Misure volte al ripopolamento di specifiche aree	2	<p>ASSENTE Il Piano non prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree</p>		
				<p>MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree ma non specifica nel dettaglio le modalità di attuazione</p>	0.7	
				<p>ALTO Il Piano prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree e specifica nel dettaglio le modalità di attuazione</p>	1	
	E2	Misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali	2	<p>ASSENTE Il Piano non prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali</p>	0	
				<p>BASSO Il Piano prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali senza fornire una analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti</p>	0.3	
				<p>MEDIO Il Piano prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali e fornisce una analisi</p>	0.7	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				<p>dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti</p>		
				<p>ALTO Il Piano prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali e fornisce una analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni, dei soggetti coinvolti e delle necessità finanziarie e relative fonti di finanziamento</p>	1	
				<p>ASSENTE Il Piano non prevede misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili</p>	0	
	E3	Misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili	2	<p>MEDIO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili ma non individua nel dettaglio necessità finanziarie e relative fonti di finanziamento</p>	0.5	
				<p>ALTO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili e individua necessità finanziarie e relative fonti di finanziamento</p>	1	
				<p>ASSENTE Il Piano non individua altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio</p>	0	
	E4	Altre misure specifiche ¹⁷ volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio	2	<p>MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio senza fornire un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti</p>	0.5	
				<p>ALTO Il Piano prevede l'attuazione di altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio accompagnate da un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti</p>	1	

¹⁷ Oltre alle misure E1, E2 ed E3.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

	E5	Altre misure specifiche ¹⁸ volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini	2	<p>ASSENTE Il Piano non individua altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini</p> <p>MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini senza fornire un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti</p> <p>ALTO Il Piano non prevede l'attuazione di misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini accompagnate da un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti</p>	0	0.5	1
F		Creazione e mantenimento di posti di lavoro					
	F1	Variazione percentuale del numero di occupati nell'attività primaria di pesca nelle imprese costituenti il Gruppo rispetto al numero di occupati al momento della presentazione della proposta di Piano, da calcolarsi in termini di ULA ¹⁹	3	<p>BASSO Il Piano prevede il mantenimento nelle imprese costituenti il Gruppo del numero di occupati nell'attività primaria di pesca rispetto al momento della presentazione della proposta di Piano</p> <p>MEDIO Il Piano prevede un aumento nelle imprese costituenti il Gruppo del numero di occupati nell'attività primaria di pesca rispetto al momento della presentazione della proposta di Piano di una percentuale inferiore o pari al 10%</p> <p>ALTO Il Piano prevede un aumento nelle imprese costituenti il Gruppo del numero di occupati nell'attività primaria di pesca rispetto al momento della presentazione della proposta di Piano di una percentuale superiore al 10%</p>	0.3	0.6	1
	F2	Variazione percentuale del numero di occupati nelle imprese costituenti il Gruppo in attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della	3	<p>BASSO Il Piano prevede il mantenimento del numero di occupati nelle attività connesse e complementari all'attività di pesca e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della presentazione della proposta.</p>	0.3		

¹⁸ Oltre alle misure E1, E2 ed E3.

¹⁹ Unita-Lavorative-Anno, da determinarsi in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 18-4-2005 Ministero delle attività produttive "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238 e ss.mm.ii.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

		presentazione della proposta, da calcolarsi in termini di ULA ²⁰ .		<p>MEDIO Il Piano prevede un aumento del numero di occupati nelle attività connesse e complementari all'attività di pesca e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della presentazione della proposta inferiore o pari al 10%</p>	0,6	
				<p>ALTO Il Piano prevede un aumento del numero di occupati nelle attività connesse e complementari all'attività di pesca e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della presentazione della proposta superiore al 10%</p>	1	
G		Partecipazione delle donne				
	G1	Presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo, da calcolarsi in termini di ULA ²¹	2	<p>BASSO²² Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo pari a una U.L.A.</p>	0,5	
				<p>MEDIO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore a una U.L.A. e inferiore alle tre unità U.L.A.</p>	0,7	
				<p>ALTO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore alle tre U.L.A.</p>	1	
	G2	Presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo, da calcolarsi in termini di ULA ²³	2	<p>BASSO²⁴ Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo pari a una U.L.A.</p>	0,5	
				<p>MEDIO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività</p>	0,7	

²⁰ vedi nota precedente.

²¹ vedi nota 17

²² Nel caso il Piano non preveda alcun incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo il valore è da considerarsi nullo.

²³ vedi nota 17

²⁴ Nel caso il Piano non preveda alcun incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata ad attività connesse e complementari alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo il valore è da considerarsi nullo.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

				di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore a una U.L.A. e inferiore alle tre U.L.A.		
				ALTO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore alle tre U.L.A.	1	
				BASSO ²⁵ L'organizzazione di gestione del Piano prevede una percentuale di partecipazione femminile > 10% e ≤ 20% rispetto al totale dei soggetti responsabili dell'attuazione del Piano	0,3	
				MEDIO L'organizzazione di gestione del Piano prevede una percentuale di partecipazione femminile > 20% e ≤ 30% rispetto al totale dei soggetti responsabili dell'attuazione del Piano	0,7	
				ALTO L'organizzazione di gestione del Piano prevede una percentuale di partecipazione femminile > 30% rispetto al totale dei soggetti responsabili dell'attuazione del Piano i	1	
				TOTALE	100	
	G3	Partecipazione della componente femminile nel Gruppo proponente in fase di attuazione del Piano Locale di Gestione	2			

13. Modalità di erogazione dei contributi

13.1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS della graduatoria di merito delle proposte di PLG ritenute ammissibili a finanziamento il Gruppo proponente, la cui proposta di PLG risulti finanziabile secondo la graduatoria, presenta domanda di liquidazione, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute per la formulazione dello stesso, utilizzando apposito fac-simile di cui all'Allegato 6 "Fac-simile domanda di liquidazione"²⁶ del presente bando.

13.2 La domanda di liquidazione deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, viale Adua, 1 – 07100 Sassari, in formato cartaceo e digitale

²⁵ Nel caso il Piano non preveda alcuna partecipazione della componente femminile nel Gruppo proponente in fase di attuazione del PLG il valore è da considerarsi nullo.

²⁶ Il "Fac-simile domanda di liquidazione" è scaricabile dal sito internet www.regione.sardegna.it, nella sezione bandi dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

13.3 Le spese effettivamente sostenute devono essere riferibili temporalmente al periodo compreso fra il 6 maggio 2010, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) del Decreto n. 1039/Dec/43 del 16 aprile 2010, e la data di presentazione della domanda di liquidazione.

13.4 Il contributo per la predisposizione del PLG è erogato da ARGEA Sardegna a seguito di verifica della seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione secondo il modello "Facsimile domanda di liquidazione", di cui all'Allegato 6 del presente bando, contenente l'elenco dei giustificativi di spesa;
- b) fatture originali debitamente quietanzate riportanti la specifica indicazione del bene acquistato o servizio reso;
- c) dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo il modello di cui all'Allegato 8 al presente bando che, oltre a riportare numero, data e importo della fattura di riferimento, devono riportare il numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura.
- d) per ciascuna impresa ittica costituente il Gruppo, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 firmata dal titolare dell'impresa;

13.5 Per le spese non ancora sostenute, in quanto relative ad attività non ancora realizzate (monitoraggio scientifico *in itinere* ed *ex post*, relazioni intermedie, valutazione dell'attuazione del PLG, eventuale rielaborazione del Piano, ecc.), il Gruppo può presentare domanda di anticipazione delle spese redatto secondo il facsimile di cui all'Allegato 7 al presente bando, contenente l'elenco dettagliato dei costi stimati per le singole attività, cui allega una polizza di garanzia fideiussoria, predisposta secondo lo "schema di garanzia fideiussoria" di cui all'Allegato 9 al presente Bando.

14. Tempi e modalità di attuazione dei piani di gestione locale

14.1 Con apposito Decreto Assessoriale, l'Amministrazione Regionale ufficializza e rende cogenti le regole e le misure di gestione previste nei singoli Piani Locali per migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alla zona di pesca. Dalla data di entrata in vigore di tale decreto le previsioni del singolo Piano locale di gestione dovranno essere rispettate da tutti gli operatori della pesca che abbiano titolo per lo svolgimento delle loro attività professionali nelle aree interessate. Tali previsioni potranno essere integrate da specifiche disposizioni per l'esercizio nel medesimo ambito di riferimento delle attività di pesca sportiva e ricreativa.

14.2 Con il medesimo provvedimento è disciplinata l'assegnazione formale delle eventuali risorse regionali necessarie per il finanziamento (totale o parziale) di specifiche misure di gestione previste



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

nei singoli piani, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. 3/2006 e delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti con particolare riferimento alle fattispecie riconducibili all'applicazione dell'art. 17²⁷ del Regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 luglio 2008.

14.3 Tale decreto è trasmesso all'Autorità di Gestione Nazionale del FEP che fornisce alle Capitanerie di Porto coinvolte nelle singole iniziative gli indirizzi affinché emanino, se del caso, apposite ordinanze che favoriscano la massima diffusione delle informazioni e facilitino le attività di controllo sull'applicazione delle regole e misure di gestione previste nel Piano da parte di tutti coloro che possono legittimamente accedere nell'area di riferimento per l'esercizio dell'attività di pesca marittima professionale e delle attività connesse e complementari.

14.4 Secondo quanto disposto dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1265/DecA/42 del 7 luglio 2011, il Direttore pro-tempore del Servizio Pesca nell'esercizio delle sue funzioni di Referente dell'Autorità di Gestione nazionale, in accordo con la stessa Autorità di Gestione, definisce le procedure per l'eventuale rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento n. 1627/94.

14.5 Il periodo di riferimento per l'attuazione dei Piani Locali di Gestione decorre dal 1° gennaio 2012 alla data di chiusura del programma FEP 2007-2013 fissata al 31 dicembre 2015.

15. Attività di gestione del PLG

15.1 Nella definizione della propria organizzazione interna per la fase di attuazione il Gruppo individua con precisione competenze, ruoli e responsabilità per assicurare la corretta attuazione del piano e le connesse attività di controllo della gestione.

15.2 In modo particolare, il Gruppo proponente individua un coordinatore responsabile della corretta attuazione del Piano Locale di Gestione. Il coordinatore può essere interno al Gruppo o esterno.

15.3 Il coordinatore è responsabile dell'effettiva attuazione delle misure, del monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del PLG, della corretta attuazione del monitoraggio scientifico, in raccordo con l'ente di ricerca responsabile, della corretta attuazione dell'attività di valutazione in itinere ed ex post, in raccordo con il valutatore esterno individuato dal gruppo.

²⁷ Aiuti per azioni collettive.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

15.4 Il coordinatore assicura la tempestiva predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione del Piano e di eventuale revisione dello stesso e li trasmette entro 2 mesi dal termine di ogni anno di attuazione al Servizio Pesca e ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive.

16. Monitoraggio scientifico del PLG

16.1 A decorrere dalla data di inizio dell'applicazione del PLG e fino al termine del periodo di validità dello stesso, il Gruppo proponente è tenuto, avvalendosi della collaborazione di un istituto scientifico e/o centro di ricerca pubblico o privato di comprovata esperienza nelle materie connesse alla pesca marittima e alla gestione delle risorse biologiche marine, riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, ad attuare un rigoroso monitoraggio scientifico dell'attuazione delle misure previste dal Piano e alla valutazione dei risultati attraverso la misurazione periodica degli *indicatori di risultato* prescelti e a predisporre periodiche relazioni di monitoraggio da inviare semestralmente in formato cartaceo ed elettronico ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca.

16.2 Alla fine del periodo di attuazione del PLG l'Istituto di ricerca predispone una apposita relazione finale del monitoraggio scientifico del Piano che verrà inviata in formato cartaceo e digitale ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca entro sei mesi dalla data prevista per la fine del periodo di attuazione.

17. Valutazione dell'attuazione del PLG

17.1 Il Gruppo proponente è tenuto inoltre ad individuare un organismo o un professionista, in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale, responsabile della valutazione in itinere ed ex post dell'attuazione del PLG, attraverso la valutazione periodica di opportuni *indicatori di realizzazione*, che rendano conto dell'attività svolta da parte del Gruppo per la messa a punto del Piano e per la sua attuazione (n° di riunioni, n° di campagne di monitoraggio, ecc.).

17.2 L'attività di valutazione del Piano sarà tracciata attraverso la predisposizione di una relazione annuale di valutazione da inviarsi in formato cartaceo ed elettronico ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca entro due mesi dalla fine di ciascuna annualità.

18. Modifiche dei PLG

18.1 Qualora nel corso dell'attuazione del PLG il Gruppo proponente ritenesse, in base alle risultanze dell'attività di monitoraggio scientifico ed alla valutazione in itinere, di dover apportare delle modifiche al PLG deve richiedere l'approvazione preventiva da parte dell'Organismo Intermedio dell'AdG del



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

FEP – Servizio Pesca, che valuta il mantenimento dei requisiti di ammissibilità, del punteggio di merito e della coerenza con gli obiettivi.

18.2 Le proposte di variazioni al PLG approvato sono inviate ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento delle Attività Ispettive che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del PLG approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito ottenuto in fase di valutazione attraverso l'applicazione dei criteri di selezione di cui al punto 12 del presente bando che consenta la permanenza della proposta stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

18.3 La proposta di modifica è quindi inviata al Servizio Pesca unitamente alla valutazione espressa nel merito dall'Ufficio istruttore per l'approvazione finale.

18.4 Qualora il Servizio Pesca sulla base delle valutazioni effettuate da Argea Sardegna riscontrasse delle incoerenze nel Piano modificato o il non rispetto delle finalità previste nel Piano approvato, richiede al Gruppo proponente per il tramite di Argea Sardegna di modificare il Piano presentato nel rispetto delle indicazioni da esso fornite.

18.5 Il Piano modificato che sia stato valutato positivamente da parte del Servizio Pesca è inviato all'Autorità di Gestione nazionale del FEP per la sua approvazione definitiva.

18.6 Dell'approvazione del Piano con le modifiche apportate Argea Sardegna dà comunicazione al Gruppo proponente.

19. Obblighi dei beneficiari

19.1 Il Gruppo proponente ammesso a finanziamento per la predisposizione di un PLG è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- attivare e mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la predisposizione, revisione, monitoraggio e valutazione del Piano Locale di Gestione) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente bando. ;

- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la predisposizione revisione, monitoraggio e valutazione del PLG esclusivamente mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente bando per le quali sono ammesse anche le seguenti modalità di pagamento: ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile emesso su ordine del legale rappresentante del Gruppo



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

proponente il PLG, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite previsto dalla normativa vigente, altre modalità consentite dalla normativa vigente;

- inoltrare, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS della graduatoria di merito delle proposte di PLG ritenute ammissibili a finanziamento, richiesta di liquidazione secondo il fac-simile di cui all'Allegato 6 al presente bando, comprensiva di tutta la documentazione prevista al punto 13;

- comunicare la data di avvio dell'attuazione del PLG e la data di termine dello stesso a conclusione del periodo previsto;

- trasmettere semestralmente, a partire dalla fine del primo semestre di attuazione del PLG, al Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e ad Argea Sardegna una relazione in formato cartaceo e digitale, sottoscritta dal responsabile dell'Organismo scientifico di supporto prescelto per il monitoraggio scientifico del Piano e dal rappresentante legale del Gruppo proponente, riportante i risultati dell'attuazione delle misure di gestione costituenti il PLG;

- trasmettere entro sei mesi dalla data di conclusione del periodo previsto per l'attuazione del piano la relazione riportante i risultati del monitoraggio dell'applicazione delle misure da esso previste (relazione finale).

19.2 Il Gruppo e le imprese che lo costituiscono sono inoltre tenuti ai seguenti obblighi:

- conservare la documentazione giustificativa, in originale, inerente la predisposizione della proposta di PLG, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Regolamento (CE) n. 1198/2006;

- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

- rendere disponibili, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività relative al programma operativo;

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti la documentazione prodotta.

19.3 Qualora il Gruppo proponente il PLG o una delle imprese costituenti il Gruppo contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorre nella perdita dei benefici concessi;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

19.4 Il Gruppo proponente che intende rinunciare al contributo concesso deve comunicare ad Argea Sardegna, tramite presentazione diretta o lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla data di notifica di concessione del contributo, formale rinuncia a firma del rappresentante legale del Gruppo proponente.

20. Controlli

20.1 Controlli amministrativi sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione del contributo e dei relativi impegni assunti.

20.2 Il controllo di primo livello è effettuato da Argea Sardegna. L'ufficio incaricato della verifica delle operazioni ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006 è l'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna. Presso la sede dell'ufficio – viale Adua 1, Sassari – sono conservati gli atti relativi ai procedimenti.

20.3 Il controllo è svolto secondo le procedure descritte nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013 del 19 aprile 2010, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio pesca n. 4615/Det/90 del 11.03.2011 e validato con nota prot. n. 16563 del 19 aprile 2011 dell'Autorità di Gestione - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC V.

21. Revoca dal contributo e recupero delle somme erogate

21.1 Il contributo liquidato per la predisposizione del PLG è revocato a seguito di rinuncia formale all'attuazione dello stesso da parte del Gruppo proponente o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- accertamento di falsa dichiarazione da parte del Gruppo o di una impresa che ne fa parte;
- accertamento di variazioni del Piano senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale tali da comportare il mancato mantenimento del punteggio idoneo per l'ammissione a finanziamento;
- accertamento di contravvenzione agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando da parte del Gruppo proponente il PLG o di una delle imprese costituenti il Gruppo;
- esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili ritenute da Argea Sardegna non sanabili inerenti la predisposizione del PLG, etc.).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

In tali casi Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

21.2 Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

21.3 Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

22. Riferimenti normativi

- Articoli 38-44 (ex 32-38) del Trattato 25-3-1957 sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).
- Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.
- Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.
- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 – Vademecum, 2008 emanato dalla Commissione Europea in data 26 marzo 2007.
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca.
- Programma Operativo Nazionale FEP (PO FEP) nella versione vigente di cui all'allegato I della decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 CCI: 2007IT 14FPO001.
- Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 che ha istituito una Cabina di Regia



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

- (CdR) Regioni/Ministero, approvato in sede di conferenza permanente nella seduta del 18 settembre 2008 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008.
- Documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008.
 - Documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010.
 - Documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 1 ottobre 2010.
 - Convenzione stipulata in data 15 marzo 2010 tra il referente dell'Autorità di Gestione (ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura) e il referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo intermedio della Regione Sardegna.
 - "Manuale delle procedure per i controlli dell'Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013 del FEP 2007-2013" del 19 aprile 2010 approvato con Decreto del MIPAAF n. 13 del 21 aprile 2010.
 - Documento "Nota metodologica – art. 37 del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 (Regolamento FEP)" approvato dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione del 15 marzo 2011.
 - Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
 - Legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 "Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa".
 - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
 - D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
 - Legge regionale n. 13 del dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna).
 - Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura.

- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
- Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”;
- Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 ”Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”;
- Decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 4 gennaio 2010, n. 1/1 “Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013 (L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Art . 9, comma 5)”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 “Presenza d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi”.
- Decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009 “Variazioni di bilancio in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 – Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 recante "Presenza d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi”.
- Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1265/DecA/42 del 7.7.2011 – Fondo Europeo della Pesca (FEP) Programma Operativo Nazionale per il settore pesca in Italia approvato con Decisione C(2010) n. 7914 dell'11 novembre 2010, recante modifica della Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06)”. Abrogazione Decreto n. 1039/DecA/43 del 16 aprile 2010.

23. Altre misure di aiuto in previsione

23.1 Qualora le risorse disponibili per il bando non fossero sufficienti a finanziare tutte le proposte di Piano Locale di Gestione ritenute ammissibili e inserite in graduatoria ma non finanziate in relazione alle risorse disponibili, queste potranno usufruire, a totale o parziale copertura del contributo



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

riconosciuto, di eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza di proposte già finanziate od a seguito di eventuali ulteriori stanziamenti entro il periodo di validità della graduatoria,

23.2 Gli aiuti potranno essere concessi ai sensi dell'art. 17²⁸ del Regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 luglio 2008, in conformità a quanto previsto dagli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008.

24. Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni di piccolo strascico

24.1 La Deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 2009, n. 56/60 che modifica e integra la Deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, riferisce che l'erogazione di aiuti in attuazione del Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il piccolo strascico può essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non essere soggetta all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato alle condizioni enunciate rispettivamente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 736/2008 del 22 luglio 2008 per l'arresto definitivo e all'art. 17 per la riconversione, qualora la richiesta di riconversione sia presentata in forma collettiva, per esempio nell'ambito di un Piano di gestione locale.

24.2 Pertanto, gli operatori abilitati all'esercizio della pesca a strascico operanti con imbarcazioni aventi stazza espressa in GT inferiore a 15 possono esprimere la rinuncia all'attrezzo in forma collettiva all'interno di un Piano Locale di Gestione, facendo in questo modo emergere la dimensione collettiva della misura e permettendo le erogazioni degli aiuti senza obbligo di notifica ma previo invio della scheda informativa sintetica ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008.

24.3 La stessa Deliberazione assegna una parte delle risorse finanziarie regionali di cui L.R. n. 3/2008 articolo 7, comma 22 (euro 1.000.000 Cap. SC06.1374 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09) per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con priorità per le domande presentate in forma collettiva nell'ambito dei Piani di gestione locale (misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006).

²⁸ Aiuti per azioni collettive.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

25. Autorità di gestione e controllo

25.1 Per la gestione e il controllo dell'attuazione del programma operativo del FEP, lo Stato italiano ha designato le seguenti autorità:

- a) un'autorità di gestione per gestire il programma operativo;
- b) un'autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
- c) un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Per il periodo di programmazione 2007/2013, l'Amministrazione centrale – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, ex Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – è l'Autorità di gestione del FEP (in seguito AdG). All'Autorità di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/06.

Ai sensi del Regolamento (CE) 1198/06 è definito «organismo intermedio» (di seguito O.I.) qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Sono Organismi intermedi le Regioni e le Province Autonome che svolgono i compiti delegati in funzione dell'Accordo Multiregionale e delle Convenzioni stipulate tra l'Autorità di gestione ed i referenti regionali della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) 498/2007, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa. All'interno dell'Accordo Multiregionale sono definiti i criteri di ripartizione fra Stato e Regioni nonché i criteri organizzativi e funzionali relativi al funzionamento della Cabina di regia del programma.

L'O.I., avvalendosi anche di altri Enti o Organismi pubblici, con riferimento alle misure gestite direttamente, esercita le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 di seguito indicate:

- 1) in conformità alle procedure della AdG e con il pieno utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), definisce, per le misure di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presente e al monitoraggio finanziario;



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

2) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, l'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC effettua le operazioni specificate all'art. 3 della convenzione stipulata in data 15 marzo 2010 tra la ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in qualità di Autorità di gestione e la Regione Sardegna in qualità di Organismo intermedio.

L'Autorità di gestione è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.

L'O.I. eroga gli aiuti/contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.

Per consentire all'O.I. lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi suddetta convenzione l'AdG si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) assicurare il funzionamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, garantire e rendere fruibili le informazioni nonché regolamentare l'accesso al Sistema Integrato delle istanze relative al FEP;
- 2) fornire il manuale delle procedure operative e dei controlli dell'AdG.

L'AdG e i rispettivi referenti regionali degli O.I. formalmente delegati, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del programma operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006 secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC.

L'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del sistema integrato di gestione e Controllo nell'ambito del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (capitolo 8 del P.O. del FEP).

All'Autorità di certificazione (AdC) sono attribuite le funzioni di cui all'art. 60 del Regolamento (CE) 1198/06. L'Autorità di Certificazione nazionale è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

All'Autorità di audit sono attribuite le funzioni di cui all'art. 61 del Regolamento (CE) 1198/06. L'Autorità di Audit designata per il FEP è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) - Area coordinamento, Ufficio Coordinamento controlli specifici.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della
Sardegna

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006, commi 1 e 4, è stata individuata un'unica Autorità di Audit responsabile per l'intero programma e, dunque, competente per la verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo sulle attività svolte dall'Autorità di gestione e di certificazione e dagli organismi intermedi.

L'Autorità di Audit designata per il FEP è AGEA Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) - Area coordinamento Ufficio Coordinamento controlli specifici.

25.2 La Regione Autonoma della Sardegna quale Organismo Intermedio ha individuato i seguenti soggetti:

- il Direttore del Servizio Pesca della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale quale referente dell'Autorità di Gestione nazionale che rappresenta la Regione Sardegna in qualità di Organismo Intermedio e provvede all'attuazione degli interventi a gestione regionale, effettuando l'attività di coordinamento (nel rispetto della funzione di programmazione propria della Regione ai sensi dello Statuto), predisponendo i bandi delle misure previste nel P.O. e trasferendo le risorse finanziarie all'agenzia regionale Argea Sardegna;

il Direttore del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione generale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio quale Organismo intermedio referente dell'Autorità di certificazione nazionale, responsabile degli adempimenti connessi alla certificazione delle operazioni ammissibili;

- l'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna per i compiti operativi di gestione amministrativa;
- l'Area Erogazioni e controlli di Argea Sardegna per i compiti operativi di gestione finanziaria.

26. Allegati

26.1 In allegato vengono riportati i fac-simili della documentazione da presentare per la partecipazione al bando.

26.2 La "richiesta di finanziamento delle spese di predisposizione del Piano Locale di Gestione", la "domanda di liquidazione" e la "domanda di anticipazione spese" devono essere presentate in regola con l'imposta di bollo.

26.3 Elenco allegati:



Unione Europea



Repubblica Italiana



**Regione Autonoma della
Sardegna**

- Allegato 1: fac-simile dichiarazione d'impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione
- Allegato 2: fac-simile dichiarazione di adesione al Gruppo proponente il Piano Locale di Gestione (I FASE)
- Allegato 3: fac-simile di dichiarazione di assenso da parte dei proprietari delle imbarcazioni per garantirne la disponibilità per tutta la durata del Piano locale di Gestione (PLG)
- Allegato 4: fac-simile di richiesta di finanziamento delle spese di predisposizione del Piano Locale di Gestione
- Allegato 5: fac-simile dichiarazione delle imprese ittiche (FASE II)
- Allegato 6: fac-simile domanda di liquidazione
- Allegato 7: fac-simile domanda di anticipazione
- Allegato 8: fac-simile di dichiarazione liberatoria
- Allegato 9: schema di garanzia fideiussoria
- Allegato 10 formulario per la predisposizione del Piano locale di gestione
- Allegato 11: tabella zone lacustri e stagnali in concessione ai fini di pesca ai sensi dell'art. 2 del DPR 24 Novembre 1965, n. 1627
- Allegato 12: elenco di possibili indicatori biologici, sociali ed economici

26.4 Gli allegati sono resi disponibili in versione elettronica sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it, www.sardegnaagricoltura.it e www.sardegnaprogrammazione.it.